



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Corpo di Polizia Locale

PROPOSTA DI GIUNTA N. 150 DEL 08/11/2022

OGGETTO: DESTINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO 2023 - D.LGS. 285/92 S.M.I

VISTO l'art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Codice della Strada", come modificato ed integrato dall'art. 40 della Legge 29.07.2010, n. 120 in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada, che testualmente recita:

- comma 1 "I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente Codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle Regioni, Province e Comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle Regioni, delle Province e dei Comuni."
- comma 4 "Una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
 - a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;
 - b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei Servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale;
 - c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di Polizia Locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;
- comma 5 "Gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'Ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4";
- comma 5-bis "La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei Servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale";

VISTI altresì i commi 12-bis e 12-ter dell'art. 142 del D.Lgs. 285/1992, come integrati dall'art. 25 della legge 29.07.2010, n. 120 in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, che testualmente recitano:

comma 12-bis: “I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2002, n. 168*, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'*articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381*, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.”;

comma 12-ter: “Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.”;

CONSTATATO che il comma 12-quater dell'art. 142 del Codice della Strada (modificato dal Decreto-Legge n. 121 del 10/11/2021) obbliga ciascun Ente Locale a trasmettere in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1, dell'art. 208 ed al comma 12bis del presente articolo (accertamento delle violazioni dei limiti di velocità con l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni), come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed al Ministero dell'Interno. A decorrere dal 1 luglio 2022, il Ministero dell'Interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'Ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'art. 208 e dal comma 12ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze;

VISTO l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata ed in uscita dei proventi ad essi spettanti a norma del vigente Codice della Strada;

RITENUTO che occorre, pertanto, fin da ora determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell'anno 2023 e determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dagli artt. 142 e 208 del vigente Codice della Strada, per la loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2022;

ATTESO che nello schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2023, ai sensi dei precitati articoli, è prevista, a titolo di proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al D.Lgs. 285/1992, al netto del relativo fondo svalutazione crediti, una apposita risorsa d'entrata pari a € 145.000,00;

PRESO ATTO della stima di entrate e delle proposte per l'impiego dell'entrata suddetta avanzate concordemente dagli Uffici di Polizia Locale e Tecnico;

VISTI:

- il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche;
- il D.P.R. 16.11.1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610;
- la Legge 07.12.1999, n. 472;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 53, comma 20, della Legge 23.12.2000, n. 388;
- la legge 29.07.2010, n. 120;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Corpo di Polizia Locale, Sara Bosatelli, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa e Responsabile del Settore Servizi Finanziari, dr. Emilio Pirola, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO, per le motivazioni in premessa richiamate, relativamente all'esercizio finanziario 2023, che le previsioni di entrata delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada sono state stimate dal Corpo di Polizia Locale in complessivi euro 145.000,00 per violazione alle norme del C.d.S. (art. 208), Codice di Bilancio 30200.02. Cap.631 e Codice di Bilancio 30200.03. - Capitolo 634;

2) DI DESTINARE il 100% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della Strada, stimati per l'esercizio 2023 in Euro 145.000,00 in ottemperanza alle previsioni dell'art. 208 alle seguenti finalità e per gli importi a fianco indicati:

Interventi per la sicurezza stradale: Euro 15.000,00

Riferimento spesa: Codice di Bilancio 10051.03., cap. 5551 - (Interventi diversi per la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale - prestazioni di servizi - CDS);

Interventi per la sicurezza stradale: Euro 10.000,00

riferimento spesa: Codice di Bilancio 10051.03., cap. 5554 - (Interventi diversi per la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale - acquisto di beni materiali tecnico-specialistici - CDS);

Potenziamento di attività di controllo e di accertamento: Euro 10.000,00

Riferimento spesa: Codice di Bilancio 01081.03., Cap. 290 - (Gestione e manutenzione applicazioni Informatiche - Prestazioni di servizi - CDS);

Potenziamento di attività di controllo e di accertamento: Euro 30.000,00

Riferimento spesa: Codice di Bilancio 03011.03., cap. 1763/99 (Altre spese per servizi amministrativi - Polizia Locale - CDS)

Corsi didattici per educazione stradale, progetti di potenziamento dei servizi per la sicurezza urbana e stradale, acquisto di mezzi tecnici ed equipaggiamento, nonché perfezionamento e qualificazione del personale: Euro 80.000,00

Riferimento spesa:

- Codice di Bilancio 0301.03., cap. 1177 (Aggi e canoni - Polizia Locale- CDS) Euro 20.920,00;
- Codice di Bilancio 03011.01., cap. 1709 (Previdenza complementare integrativa Polizia Locale - CDS) Euro 20.000,00;
- Codice di Bilancio 03011.03., cap. 1710 (Spese per il perfezionamento e la qualificazione del personale - Polizia Locale - CDS) Euro 14.000,00.
- Codice di Bilancio 03011.03., cap. 1720/01 (Spese per il vestiario di servizio al personale - Polizia Locale - CDS) Euro 12.000,00.
- Codice di Bilancio 03011.03., cap. 1816/99 (Altri beni e materiali di consumo N.C.A. - Polizia Locale - CDS) Euro 500,00;
- Codice di Bilancio 03011.03., cap. 1762 (spese per educazione stradale- acquisto di beni di consumo - CDS) Euro 1.500,00;
- Codice di Bilancio 03011.01., cap. 6546/0 (oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico dell'Ente - fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e compensi incentivanti la produttività - CDS) Euro 2.400,00;
- Codice di Bilancio 03011.01., cap. 6549/0 (fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e compensi incentivanti la produttività: incentivi polizia locale - CDS) Euro 8.000,00;
- Codice di Bilancio 03011.02., cap. 253/0 (IRAP a debito del Comune - fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e compensi incentivanti la produttività: incentivi polizia locale - CDS) Euro 680,00;

- 3) DI DARE ATTO che, ai fini della redazione del bilancio pluriennale, i criteri di utilizzo delle risorse sanciti con la presente deliberazione troveranno applicazione anche per gli esercizi 2024 - 2025, a prescindere dalla diversa quantificazione degli stanziamenti.
- 4) DI DARE ATTO che Responsabile del Settore Corpo di Polizia Locale, Sara Bosatelli, provvederà all'assunzione di tutti gli atti conseguenti l'approvazione della presente deliberazione;
- 5) DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente Deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000 quale atto necessario e prodromico all' approvazione del Bilancio 2023 - 2025 entro i termini di legge;